



N. 159755 del Repertorio N. 16704 della Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno sei del mese di settembre

6 settembre 2005

In Civitanova Marche, nel mio studio in Piazza XX Settembre - Palazzo Galleria.

Avanti di me Antonio Testa, Notaio in Civitanova Marche, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Macerata e Camerino, previa rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

si è presentato il signor:

Di Lupidio Alfredo, nato a Mazara del Vallo il 15 luglio 1950 e residente a Civitanova Marche, Strada del Tirassegno n. 6, dirigente; il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Direttore Generale e legale rappresentante della "AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO TEATRI DI CIVITANOVA", con sede in Civitanova Marche, Via B. Buozzi n. 6; azienda speciale di cui al D. Lgs. 267/2000, costituita con delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 75 in data 25 ottobre 2004, come modificata con delibera del predetto organo in data 16 dicembre 2004; iscritta nel Registro delle Imprese di Macerata con Codice Fiscale n. 01539220432 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 160926; in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della predetta Azienda n. 5 del 4 febbraio 2005 (debitamente approvata dal Consiglio del Comune di Civitanova Marche con delibera n. 13 del 12 febbraio 2005) e n. 24 del 5 settembre 2005; di cui ai relativi verbali che, in copie conformi agli originali, si allegano



rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C".

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, mediante il quale nella veste indicata stabilisce, e

stipula quanto segue.

Art. 1) Dalla "AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO TEATRI DI CIVITANOVA", in persona come sopra, è costituita, una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione "CIVITA.S Società a Responsabilità Limitata unipersonale", nella quale essa è l'unico socio.

Art. 2) La società ha sede in Civitanova Marche, attualmente in Via B. Buozzi n. 6, come il comparente, nella spiegata qualifica, dichiara ai fini della iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 3) La società ha per oggetto principale l'organizzazione, la gestione, l'esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi di utilità sociale e più in generale dei servizi destinati a soddisfare le esigenze pubbliche.

La società potrà inoltre:

- gestire la programmazione cinematografica di sale comunali e private nonché servizi commerciali annessi;
- progettare, produrre, e distribuire spettacoli teatrali, cinematografici e d'arte varia;
- gestire palestre e impianti sportivi e servizi commerciali annessi;
- gestire i parcheggi e avio superfici;



- gestire le infrastrutture ed i servizi di interesse turistico, culturale e di spettacolo con servizi commerciali annessi;
- gestire i sistemi di comunicazioni anche connessi a fini di pubblicità, servizi di affissioni pubbliche
- gestire altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale;
- gestire qualsiasi altro servizio pubblico locale di rilevanza industriale affidato da enti pubblici;
- espletare le gare di cui al comma 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 18/07/2000 n. 267 per l'erogazione dei servizi da svolgere in regime di concorrenza;
- erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in base a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente.

La società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio purchè nel rispetto dell'art. 2361 c.c.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni pubbliche e private, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e gare di appalto comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

Art. 4) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila), assunto e sottoscritto per intero dal socio costituente.

Detto capitale sociale è stato versato in data odierna presso la sede di Civitanova



Marche della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE S.p.A. MONTECOSARO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dal detto Istituto; ricevuta che, in copia da me certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "D", quale sua parte integrale e sostanziale.

Art. 5) Gli effetti del presente atto decorreranno dall'1 gennaio 2006.

Il primo esercizio sociale della costituita società si chiuderà il 31 dicembre 2006.

Art 6) La società è amministrata da cinque amministratori, che durano in carica fino al 30 giugno 2007 ed agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Essi vengono nominati nelle persone dei signori:

- Spina Alfio, nato ad Ancona il 13 novembre 1959 e residente a Civitanova Marche in Via Regina Elena n. 81;
- Traini Gianpaolo, nato a Corridonia il 13 dicembre 1963 e residente a Civitanova Marche il Piazza San Domenico Savio n. 5;
- Scagnetti Luca, nato a Sarnano il 3 luglio 1971 e residente a Civitanova Marche in Via Papa Giovanni XXIII n. 61;
- Carusone Cristina, nata a Macerata il 28 aprile 1975 e residente a Civitanova Marche in Via Tassoni n. 4/A;
- Squadroni Silvia, nata a Macerata il 4 agosto 1975 e residente a Civitanova Marche in Via Sabotino n. 16.

Vengono nominati Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora Silvia Squadroni, Vice Presidente il signor Gianpaolo Traini e Consiglieri i signori Alfio



Spina, Luca Scagnetti e Cristina Carusone.

Art. 7) Viene nominato, per volontà del socio costituente, un Collegio Sindacale, che si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

A comporre detto Collegio, per i primi tre esercizi, vengono nominati:

a) quali sindaci effettivi i dottori:

- Rossini Enzo, nato a Civitanova Marche il 26 aprile 1963 e residente a Civitanova Marche in Corso Umberto I n. 135;

- Parata Antonella, nata a Taviano il 15 gennaio 1965 e residente a Morrovalle in Via G. Leopardi n. 8;

- Ercolani Michaela, nata a Macerata il 15 luglio 1972 e residente a Civitanova Marche in Contrada Montecucco n. 13;

b) quali sindaci supplenti, i dottori:

- Ponziani Sabrina, nata a Corridonia il 15 gennaio 1964 e residente a Corridonia in Via Martini n. 10;

- Ceschini Matteo, nato a Corridonia il 27 febbraio 1967 e residente a Corridonia in Via Maso da Montolmo n. 14;

tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale viene eletta la dottoressa Antonella Parata.

L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per i tre esercizi di nomina viene fissato in Euro 3.072,92 (tremilasettantadue virgola novantadue) per il Presidente ed Euro 2.633,95 (duemilaseicentotrentatre virgola novantacinque) per gli altri



membri.

A detto organo viene demandato il controllo contabile sulla società; dando atto che, per tale ulteriore funzione, ad essi non viene riconosciuta ulteriore remunerazione.

Art. 7) La struttura organizzativa ed il funzionamento della società sono retti dalle norme contenute nei seguenti

#### "PATTI SOCIALI

Denominazione - Natura - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1) La società è a responsabilità limitata e si denomina: "CIVITA.S Società a Responsabilità Limitata unipersonale".

Art. 2) La Società è ad esclusivo capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 22, comma III, lettera e), della legge 8.6.1990 n. 142.

I rapporti tra "CIVITA.S s.r.l.u." ed l'Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo di Civitanova Marche sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Art. 3) La società ha per oggetto principale l'organizzazione, la gestione, l'esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi di utilità sociale e più in generale dei servizi destinati a soddisfare le esigenze pubbliche.

La società potrà inoltre:

- gestire la programmazione cinematografica di sale comunali e private nonché servizi commerciali annessi;
- progettare, produrre, e distribuire spettacoli teatrali, cinematografici e d'arte varia;



- gestire palestre e impianti sportivi e servizi commerciali annessi;
- gestire i parcheggi e avio superfici;
- gestire le infrastrutture ed i servizi di interesse turistico, culturale e di spettacolo con servizi commerciali annessi;
- gestire i sistemi di comunicazioni anche connessi a fini di pubblicità, servizi di affissioni pubbliche
- gestire altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale;
- gestire qualsiasi altro servizio pubblico locale di rilevanza industriale affidato da enti pubblici;
- espletare le gare di cui al comma 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 18/07/2000 n. 267 per l'erogazione dei servizi da svolgere in regime di concorrenza;
- erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in base a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente.

La società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio purchè nel rispetto dell'art. 2361 c.c.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni pubbliche e private, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e gare di appalto comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

Art. 4) La società ha sede in Civitanova Marche, all'indirizzo risultante



dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Civitanova Marche ovvero fuori da esso con decisione dell'assemblea.

Nelle forme di legge la società potrà altresì istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 5) E' socio unico della predetta società l'Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo di Civitanova Marche, corrente in Civitanova Marche, via B. Buozi n 6, codice fiscale e p.i. 01539220432.

Art. 6) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### Capitale - Circolazione delle quote

Art. 7) Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila), rappresentato da quote in conformità dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato per deliberazione dall'assemblea.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2464 c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le quote sono trasferibili a norma di legge.

In caso di costituzione di una pluralità di soci qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi a soci o terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione a lui spettanti è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Per consentire l'esercizio di questo diritto, il socio che intenda procedere al trasferimento deve darne notizia con lettera raccomandata a tutti gli altri soci



risultanti dal libro soci al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando prezzo e condizioni del trasferimento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve essere inoltrata al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato al rilievo ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita.

In ogni ipotesi prevista dal presente articolo la quota dei soci che non esercitano la prelazione si accresce a quella di chi abbia viceversa dichiarato di esercitare il diritto stesso.

Il terzo (non socio) deve essere comunque di gradimento dell'assemblea dei soci da formulare con atto scritto.

Il gradimento si intende intervenuto se non è espressamente rifiutato nel termine di centottanta giorni dalla richiesta con comunicazione inviata mediante lettera raccomandata.

Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote sociali senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incapacità del diritto di voto.

#### Assemblea

Art. 8) Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea.

In caso di costituzione di una pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L'assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti



fondamentali della società.

Inoltre e specificamente l'assemblea, ove occorra, su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio medesimo, anche in relazione ai piani finanziari, organizzativi e di investimento.

Art. 9) L'assemblea è convocata in conformità all'art. 2479 bis c.c. anche fuori della sede sociale purché in Italia.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 10) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socia nei limiti dell'art. 2479-bis c.c.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza da persona eletta dall'assemblea stessa, che nomina pure un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in assemblea nonché di dirigere la discussione e stabilire ordine e modalità, comunque palesi, delle votazioni.

Art. 12) L'assemblea delibera con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 2479-bis c.c. o con il voto favorevole del socio unico.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo crede opportuno, il



verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis.

#### Amministrazione

Art. 13) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri a seconda di quanto l'assemblea ordinaria deliberi all'atto della nomina. Gli Amministratori possono essere anche non soci e resteranno in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, oppure sino a revoca o dimissioni.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.



I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà allo loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Art. 14) L'assemblea può attribuire agli Amministratori un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 15) Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; può nominare un segretario scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od altrove dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, ove nominato dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax spediti rispettivamente almeno sette giorni o almeno



due giorni prima di quello della riunione.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ove nominato dal Vice Presidente.

In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (cd. videoconferenza).

In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 17) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri di ordinaria



amministrazione, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto e in particolare le seguenti:

- a. le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi non possono superare il limite del capitale sociale;
- b. gli investimenti e le obbligazioni in genere non possono superare il limite del capitale sociale;
- c. l'acquisto di partecipazioni in società esistenti o da costituire non può superare il limite del capitale sociale.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione redige i bilanci, stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, compie qualsiasi operazione presso gli Uffici Pubblici in genere, stipula contratti e compie qualsiasi operazione con istituti di credito, richiede affidamenti bancari, nei limiti sopra precisati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà con apposita procura, delegare singoli atti o categorie di atti e di affari di propria competenza.

Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale;
- predisposizione e modifica di contratti di servizio, fideiussioni e prestazioni di garanzie;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- compravendite e permutate di beni immobili;



- assunzione di mutui.

#### Rappresentanza

Art. 19) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà dello stesso di rilasciare mandati a procuratori.

Spetta pure al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, se nominati.

#### Sindaci - Controllo Contabile

Art. 20) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale.

#### Esercizi - Utili

Art. 21) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le norme di legge.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio potrà convocare l'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2364 c.c.

Art. 22) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati:

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge;



- il residuo verrà ripartito fra i soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi detenute, salvo diversa delibera di destinazione da parte dell'assemblea.

Norme finali

Art. 23) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

--- 0 ---

Art. 8) Le spese del presente atto e sue consequenziali, ammontanti presuntivamente ad Euro 1.800,00 (milleottocento) si convengono a carico della società.

Art. 9) Quest'atto sarà sottoposto, a cura di me Notaio, alle conseguenti formalità di registrazione, deposito e pubblicazione presso i competenti Uffici, nei termini di legge.

Art. 10) La signora Silvia Squadroni, nel presupposto dell'accettazione della carica conferitale, viene delegata a ritirare dalla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", Sede di Civitanova Marche, il capitale ivi depositato, rilasciando liberatoria quietanza, con esonero da responsabilità per il detto Istituto.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.



Del presente atto, dattiloscritto a termini di legge da persona di mia fiducia, sopra diciotto pagine, oltre la presente, di cinque fogli, ho dato lettura al comparente.

F.to: Di Lupidio Alfredo

F.to: Dr. Antonio Testa Notaio (l.s.)